

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 22/10/2019) 14/04/2020, n. 7795

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Avviso di accertamento

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Notificazione degli atti

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico - Presidente -

Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. D'ANGIOLELLA Rosita - Consigliere -

Dott. CATALDI Michele - Consigliere -

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15225-2013 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ESPOSITO, che rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza 2/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 04/01/2013;
udita la rei azione della causa svolta nel a camera di consiglio del 22/10/2019 dal 20nsigliere Dott.
LOCATELLI GIUSEPPE.

Svolgimento del processo

CHE:

L'Agenzia delle Entrate notificava a Z.C., coobbligato quale socio della società di persone Clamo s.s., una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo straordinario, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 bis, delle maggiori imposte risultanti dall'avviso di accertamento notificato alla predetta Clamo s.s.

Contro la cartella di pagamento Z.C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza n. 214 del 2011.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza n. 2 del 4 gennaio 2013.

Contro la sentenza di appello Z.C. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

CHE:

1. Il primo motivo denuncia: "Nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione o per motivazione apparente in violazione dell'art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp.att. c.p.c., nonché D.Lgs. n. 546 del 1992, art 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 4 (art. 360 c.p.c., n. 4)", in quanto la motivazione del giudice di appello costituisce una mera copiatura delle controdeduzioni della Agenzia delle Entrate.

Il motivo è infondato. In tema di motivazione della sentenza mediante riproduzione di un atto di parte, questa Corte ha affermato il principio che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità

espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. (Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015). Nel caso in esame, la motivazione mediante riproduzione dell'atto di parte (controdeduzione Ufficio), che peraltro non esaurisce l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, espone in maniera chiara ed esauriente quali siano le ragioni per cui il giudice di appello ha inteso rigettare taluni dei motivi di impugnazione, consentendo al ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa a mezzo contestazione delle ragioni giuridiche fatte proprie dalla C.T.R., come effettivamente avvenuto con la proposizione dei successivi motivi di ricorso per cassazione.

2.11 secondo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, art. 12, commi 2 e 3 e art. 15 bis, della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e art. 21 octies, comma 2, del D.M. n. 321 del 1999, art. 1 commi 1 e 2 e art. 6 (art. 360 c.p.c., n. 3)", nella parte in cui la C.T.R. non ha ritenuto la nullità del ruolo straordinario per mancanza di una specifica motivazione contenuta nella cartella circa la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione".

Il motivo è fondato. L'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 bis consente all'Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell'intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), consentito dalla iscrizione nei ruoli ordinari D.P.R. citato, ex art. 15. Tale procedura di carattere eccezionale (poichè legittima la riscossione dell'intero importo indicato in un avviso di accertamento non definitivo, perciò passibile di annullamento totale o parziale ad opera del giudice) richiede, a norma del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione". La specificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo richiesto con l'avviso di accertamento non definitivo, comporta per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) *periculum in mora*, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorchè privo del requisito della definitività. Se alla Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l'Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario. Vero che la cartella, specie se preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, non richiede una particolare motivazione; ma ciò vale con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, già nota al contribuente perchè contenute nell'atto impositivo o perchè desumibile dalla sua stessa dichiarazione (nel caso di cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati o formali D.P.R. n.

600 del 1973, ex artt. 36 e 36 ter), rendendo in tali casi superflua la ripetizione, nell'atto della riscossione, dei motivi della pretesa impositiva. Diversamente, con riferimento alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora che giustifica la procedura derogatoria ed eccezionale di iscrizione a ruolo dell'intero credito tributario non definitivo, l'obbligo di indicare le ragioni di adozione del peculiare strumento della iscrizione nel ruolo straordinario si desume dai principi generali in materia di motivazione degli atti tributari compresi gli atti della riscossione, con particolare riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3 e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3 secondo cui il ruolo, in mancanza dell'avviso di accertamento deve indicare "la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva"; analogamente il D.M. n. 321 del 1999, art. 1, comma 2 (Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo) prevede che nel ruolo sia contenuta per ciascun debito anche l'indicazione sintetica degli elementi in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo". Dalle complessive disposizioni legislative e regolamentari in materia di motivazione dei ruoli, si ricava che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di esplicitare, anche in forma sintetica e con motivazione per relationem, le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il "fondato pericolo per la riscossione", che la legittima alla iscrizione a ruolo dell'intero carico tributario non definitivo.

3.11 terzo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)".

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, atteso il carattere preliminare ed assorbente della questione dedotta con il motivo di ricorso accolto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 11.200, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Conclusion

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 aprile 2020